

Messaggio

numero
8390

data
17 gennaio 2024

competenza
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA

Rapporto del Consiglio di Stato sulla mozione del 19 giugno 2023 presentata da Andrea Sanvido e Daniele Piccaluga per il Gruppo Lega dei ticinesi “Personale amministrativo: che siano svizzeri”

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente rapporto prendiamo posizione nel merito della mozione del 19 giugno 2023 presentata da Andrea Sanvido e Daniele Piccaluga, che propone:

- la modifica della LORD così da consentire esclusivamente l'assunzione di personale amministrativo di nazionalità svizzera;
- subordinatamente, di consentire l'assunzione di personale amministrativo straniero soltanto se residente sul territorio cantonale da almeno 20 anni e per gli under 20 che siano nati qui.

Il tema della preferenza indigena nelle assunzioni non è nuovo nel dibattito politico. Il 25 settembre 2016 l'elettorato ticinese ha per esempio approvato l'iniziativa popolare costituzionale presentata nella forma elaborata «*Prima i nostri!*» che ha modificato la Costituzione cantonale, introducendo nell'art. 14 cpv. 1 lett. b) il principio secondo il quale il Cantone provvede affinché «*sul mercato del lavoro venga privilegiato a pari qualifiche professionali chi vive sul suo territorio per rapporto a chi proviene dall'estero*». Tale principio trova in parte il suo “pendant” nella LORD all'art. 8 cpv. 2, che prevede che “*la presenza di candidati/e con requisiti di idoneità equivalenti, la conoscenza delle lingue nazionali, del territorio, della cultura e delle istituzioni del Cantone e della Confederazione è valutata quale titolo preferenziale per la nomina*”.

L'applicazione dell'iniziativa costituzionale «*Prima i nostri!*» è avvenuta sulla base di dieci iniziative parlamentari, frutto dei lavori di una Commissione speciale nominata dal Gran Consiglio per l'applicazione dell'iniziativa popolare «*Prima i nostri*». Le modifiche di legge proposte e poi adottate nel 2018 prescrivono, al momento dell'assunzione del personale, alle aziende pubbliche e para-pubbliche, e agli enti privati legati allo Stato da contratti di prestazione, di dare la precedenza a persone residenti, a parità di qualifiche. L'inserimento nella legislazione cantonale di queste norme, ha consentito di sfruttare nel modo più ampio possibile il margine di manovra a disposizione dei Cantoni per adottare norme sulla preferenza dei lavoratori svizzeri o residenti in Svizzera. Un margine di manovra che risulta molto limitato, in base alle norme oggi in vigore. In questo senso non è stato possibile, perché contrario a tali norme superiori, limitare le assunzioni alle sole persone con nazionalità svizzera.

L'applicazione dell'iniziativa costituzionale «*Prima i nostri!*» non ha guardato la LORD che già contemplava l'art. 8 cpv. 2 citato sopra e quindi lo spirito dell'iniziativa in oggetto.

Messaggio n. 8390 del 17 gennaio 2024

Rileviamo che la LORD limitava fino al 2012 la nomina alle sole persone di nazionalità svizzera e che fruivano dell'esercizio dei diritti civili, salvo in casi eccezionali a fronte della necessità di disporre di personale particolarmente qualificato.

Questo principio è stato abbandonato con la revisione della LORD del 17 aprile 2012 in considerazione dell'accordo bilaterale Svizzera - Unione europea sulla libera circolazione delle persone, con i relativi allegati e protocolli che ne costituiscono parte integrante (RS 0.142.112.681). Nel messaggio 6463 del 22.2.2011, il Consiglio di Stato rilevava al riguardo che *“La libera circolazione delle persone riguarda infatti l'ente pubblico non solo come legislatore, ma anche come datore di lavoro, e i pubblici funzionari sono pertanto considerati alla stregua di lavoratori salariati dipendenti ai quali si applicano le regole della libera circolazione (MICHELE ROSSI/ALESSANDRA PRINZ, L'Accordo bilaterale Svizzera - UE sulla libera circolazione delle persone in sintesi, pag. 61). (...) L'adeguamento di questo capoverso, che trova il suo fondamento nell'art. 2 dell'accordo, introduce il principio generale secondo il quale la nazionalità non può costituire elemento discriminante, salvo alcune eccezioni (cpv. 3), nella stipulazione dei rapporti d'impiego pubblici (e privati). La parità di trattamento rappresenta infatti un principio fondamentale del diritto comunitario, sancito esplicitamente dall'art. 9 dell'allegato I per quanto riguarda le condizioni d'impiego e di lavoro, di retribuzione, di licenziamento e di reintegrazione professionale o ricollocamento in caso di disoccupazione. Per quanto attiene agli stranieri, il concetto di non discriminazione nell'accesso ad un pubblico impiego è logicamente esteso ai soli cittadini di Stati esteri membri dell'Unione europea. (...).*

A mente dell'art. 3 cpv. 3 della LORD *“Il Consiglio di Stato designa le funzioni legate all'esercizio della pubblica potestà e destinate a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche che possono essere occupate soltanto da persone di nazionalità svizzera”*. Richiamando ancora il messaggio 6463 del 22.2.2011 *“Questa disposizione riprende in sostanza il contenuto dell'art. 10, allegato I, del suddetto accordo che sancisce quanto segue: “al cittadino di una parte contraente che esercita un'attività dipendente può essere rifiutato il diritto di occupare, presso la pubblica amministrazione, un posto legato all'esercizio della pubblica potestà e destinato a tutelare gli interessi generali dello Stato o di altre collettività pubbliche.” In base ad una comunicazione della Commissione europea, se l'attività in questione è presente anche nel settore privato non la si può riservare ai propri cittadini (così, ad esempio, i servizi di trasporto, i servizi di distribuzione di elettricità o gas, la sanità pubblica e l'insegnamento); rientrano per contro nel novero dei posti che possono essere riservati ai cittadini nazionali le funzioni spiccatamente istituzionali dell'esercito, della polizia, della magistratura, dell'amministrazione fiscale e della diplomazia nonché gli impieghi pubblici in cui si procede all'elaborazione di atti giuridici, alla loro esecuzione e al controllo della loro applicazione (MICHELE ROSSI/ALESSANDRA PRINZ, pag. 61/62)*. Ne risulta pertanto che, escluse quelle funzioni in cui viene esercitata la pubblica potestà per decisione del Consiglio di Stato, la “conditio sine qua non” della nazionalità svizzera non può essere né imposta né pretesa, come pure non possono essere imposte condizioni o restrizioni legate alla durata minima di residenza in Svizzera per accedere ad impieghi pubblici.

Tenuto conto di quanto precede, lo scrivente Consiglio invita il Parlamento a respingere la mozione.

Messaggio n. 8390 del 17 gennaio 2024

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Raffaele De Rosa

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri